Prot. 748/10 del 20/5/2010
Fasc. 6 Anno 1 Tit. 1 Fasc. 6

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(D.M.25.3.1998 N.142)

tra

l'**Università di Sassari, Facoltà di Giurisprudenza,** con sede in Sassari, viale Mancini n.5, C.F.00196350904, d'ora in poi denominata «ente promotore», rappresentata dal Vicepreside della Facoltà di Giurisprudenza, prof. Antonio Serra, nato a Sassari il 7 dicembre 1937

e

il Tribunale di Sorveglianza di Sassari., con sede legale in Sassari, C.F. 80011980903, d'ora in poi denominato «ente ospitante», rappresentato dal legale rappresentante Dott. Nora Antonia Vertoldi

premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'art. 1, co. 1, D.M. 25 marzo 1998 n.142 attuativo dell'art. 18, co. 1, lett. a, L. 24/6/1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della L. 31/12/1962 n. 1859

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera C del decreto 25 marzo 1998 n. 142., l'ente ospitante s'impegna ad accogliere presso le proprie strutture, n. 2 soggetti in regime di tirocinio di formazione ed orientamento. Il numero dei tirocinanti che svolgono servizio contemporaneamente presso l'ente ospitante non può comunque essere superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato in organico.
I tirocinanti saranno proposti all'ente ospitante dalla Facoltà di Giurisprudenza e saranno preventivamente selezionati dalla stessa a seguito di bando pubblico.

art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.M. 25 marzo 1998 n.142, attuativo dell'art. 18, co. 1, lett. d, L.196/97 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'ente promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile dell'Amministrazione indicato dall'ente ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto e sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti interessati o dai tutor del tirocinante, un **progetto formativo e di orientamento** contenente:
   - il nominativo del tirocinante;
   - i nominativi del tutor e del responsabile dell'ente ospitante;
   - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza e le strutture (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

4. non è ammessa la possibilità di effettuare tirocini presso Enti/Aziende in cui titolare/rappresentante legale/direttore tecnico/socio/socio accomandatario, ovvero chiunque abbia poteri di rappresentanza, sia in rapporto di parentela sino al 4° grado con l'aspirante tirocinante.
5. la durata del tirocinio formativo non può eccedere i dodici mesi sia per gli studenti universitari sia per i laureati (compresi coloro che frequentano corsi post laurea) nei diciotto mesi successivi al termine degli studi e i ventiquattro mesi per gli studenti portatori di handicap.

art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento osservando gli orari concordati;
2. rispettare le norme in materie d'igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'ente ospitante, questi potrà sospendere lo svolgimento del tirocinio o recedere dal rapporto con il tirocinante; tali provvedimenti devono essere motivati e comunicati in forma scritta al tirocinante e all'ente promotore;
5. Il tirocinante può recedere dal rapporto di tirocinio mediante da inviarsi all'ente promotore e all'ente ospitante, con preavviso di cinque giorni, salvo che non sussistano gravi motivi che giustifichino il recesso immediato.

art. 4

1. L'ente promotore garantisce la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (ai sensi del D.M. 10/10/1985, art.127 e 190 del Testo Unico n. 1124/65, cosi come previsto nella circolare n.632 PG del 22/06/1999) (posizione n. 7724837128, compagnia UNIPOL), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore (posizione n. 2271022, compagnia AXA Assicurazioni). In caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ente ospitante s'impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'ente promotore) ed all'ente promotore.
2. L'ente promotore s'impegna a far pervenire alla Regione ed alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia d'ispezione, copia della convenzione del progetto formativo e di orientamento.

art. 5

1. L'ente ospitante si impegna a:
   - ✓ garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
   - ✓ contribuire all'elaborazione e sottoscrivere il progetto formativo e di orientamento legato allo specifico tirocinante;
   - ✓ comunicare tempestivamente l'eventuale proroga, sospensione o estinzione anticipata del tirocinio.
   - ✓ rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
   - ✓ consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il responsabile dell'ente ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale.

art. 6

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di stipula, con una durata di dodici mesi ed è rinnovabile automaticamente salvo disdetta di una delle parti, nei limiti di tempo di cui all'art. 2, n. 5 della presente convenzione.
2. La disdetta deve pervenire al destinatario, tramite raccomandata o mezzo equipollente, almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

art. 7

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e al regolamento quadro dell' Università degli Studi di Sassari disciplinante la procedura di attivazione di tirocini e stage (approvato da Senato Accad. e Consiglio di Amm. nel marzo 2007).

art. 8

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli articoli 806 e ss. del Codice di Procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dall'ente promotore, uno dal soggetto ospitante ed il terzo, che fungerà a Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, da parte del Presidente del Tribunale di Sassari, città dove il Collegio arbitrale avrà sede.

Sassari, 19 maggio 2010

Il soggetto promotore
Il Preside
Prof. ~~Francesco Sini~~
Antonio Serra
A Serra

Il soggetto ospitante
Il Dirigente
Maria Antonia Mastinu